

Prot. **223/CR.ad**

Roma, **14 giugno 2016**

Oggetto: convenzione con C.A.A.F. Confagricoltura Pensionati S.r.l. ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a) della legge 30 marzo 2001, n. 152 e D.M. 16/9/2015

Spett.le
Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale Politiche Previdenziali e Assicurative
Divisione VII
Via Flavia n. 6
00187 Roma

e, p.c.

Direzioni Territoriali del Lavoro
Loro Sedi

C.A.A.F. Confagricoltura Pensionati S.r.l.
Sua Sede

Si trasmette in allegato, così come previsto dalle disposizioni vigenti – art. 10, comma 1, lett. a) della legge 30 marzo 2001, n. 152 e D.M. 16/9/2015 – copia della convenzione stipulata in data 18 maggio 2016 con il C.A.A.F. Confagricoltura Pensionati S.r.l..

Si fa presente che la stessa ha effetti applicativi su tutto il territorio nazionale, così come indicato nelle modalità di svolgimento delle attività (art. 2).

Si segnala, infine, che il presente accordo sarà pubblicato nell'area pubblica del sito istituzionale dello scrivente Patronato. Lo stesso sarà trasmesso, a mezzo di circolare esplicativa, a tutto il personale delle sedi territoriali (Regionali, Provinciali e Zonali).

L'occasione ci è gradita per inviare cordiali saluti.


Roberto Caponi
Coordinatore Nazionale

PRESIDENZA E SEDE CENTRALE:

00186 Roma
Corso Vittorio Emanuele II, 101
Tel. 06/68807123/32 - Fax 06/68807124
enapa@confagricoltura.it www.enapa.it

Uff. Amministrativo e Affari Generali: Tel. 06/6852396/273
Uff. Previdenziale e Legale: Tel. 06/6852319/240
Uff. Assistenza: Tel. 06/6852292
Segreteria Presidenza e Sede Centrale: Tel. 06/6852344

CONVENZIONE

TRA PATRONATO ENAPA E CAAF CONFAGRICOLTURA PENSIONATI

(Art. 10, comma 1, lett. a), della legge 30 marzo 2001, n. 152 e D.M. 16/9/2015)

L'anno 2016, il giorno 18 del mese di maggio

TRA

L'Istituto di Patronato e di assistenza sociale E.N.A.P.A., cod.fisc. 97086960586, con sede legale in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 101, in persona del suo Presidente legale rappresentante pro-tempore Dr. Roberto POGGIONI, nato ad Orvieto (TR) il 2.8.1955 e residente in Orvieto stazione – Via delle Robinie 30 – CAP 05019

(di seguito denominato brevemente ENAPA)

E

Il Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale Confagricoltura Pensionati S.r.l., C.F. e P.IVA 04413481005, con sede legale in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 101, in persona del suo Presidente legale rappresentante pro-tempore Dr. Nicola CILENTO, nato a Corigliano Calabro (CS) l'8.1.1963 ed residente a Corigliano Calabro – Via Nazionale 107 – CAP 87065

(di seguito denominato brevemente CAAF S.r.l.)

PREMESSO CHE

- ai sensi della legge 30 marzo 2001 n. 152, l'ENAPA è persona giuridica di diritto privato che svolge un servizio di pubblica utilità e che, nell'ambito delle attività istituzionali di assistenza e tutela posta in essere in favore dei propri assistiti, persegue finalità etico-sociali;
- CAAF S.r.l. è un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale iscritto all'albo dei Caaf per lavoratori dipendenti e pensionati al n. 00026 e presta le attività di assistenza fiscale di cui all'art. 34 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- secondo il disposto dell'art. 10, comma 1, della legge 30 marzo 2001 n. 152, come modificato dall'art. 1, comma 310 lett. c), della legge 23 dicembre 2014 n. 190, gli Istituti di patronato possono svolgere, senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, attività dettagliatamente elencate, diverse da quelle ammesse al finanziamento di cui all'art. 13 della stessa legge 152/2001;
- ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a), della legge 152/2001, gli Istituti di patronato possono espletare, in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza tecnica in materia di: previdenza e assistenza sociale,

diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro;

- le attività oggetto della presente convenzione sono realizzate in favore del CAAF S.r.l. in quanto rientrante tra i soggetti privati menzionati nell'art. 10, comma 1, lett. a) citato;
- ENAPA e CAAF S.r.l. hanno preventivamente valutato la tipologia e le caratteristiche delle attività da svolgere considerandole rientranti tra quelle di cui al medesimo art. 10, comma 1, lett. a), anche al fine di garantire un livello qualitativo adeguato.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto della convenzione

Con la presente convenzione CAAF S.r.l. conferisce all'ENAPA l'incarico di svolgere le attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative in materia di legislazione fiscale.

In particolare, fermo restando quanto previsto dall'art. 2229 cod. civ., tali attività si concretizzano in:

- a) informazione, assistenza e consulenza sulla normativa fiscale;
- b) assistenza tecnica nella predisposizione delle deleghe di pagamento, nell'archiviazione delle pratiche e nell'aggiornamento della documentazione;
- c) supporto nella predisposizione e verifica dei dati e della documentazione necessari per le pratiche amministrative di competenza del CAAF S.r.l., modelli 730, RED/INPS-INPDAP, ISE-ISEE-ICEF e altre istanze previste da norme nazionali, regionali o locali;

Resta esclusa dalla presente convenzione l'attività riservata per legge esclusivamente al CAAF S.r.l..

Articolo 2

Modalità di svolgimento delle attività

ENAPA è tenuto a svolgere le attività indicate nell'art. 1 tramite la propria struttura ed il proprio personale nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

ENAPA espleta l'incarico in piena autonomia, nel rispetto della normativa vigente.

ENAPA impronta il suo comportamento a criteri di correttezza, diligenza, trasparenza e parità di trattamento.

ENAPA è tenuto a fornire informazioni e chiarimenti richiesti dal CAAF S.r.l. sulle attività svolte.

Articolo 3

Rimborso spese

Le attività di cui all'art. 1, sono fornite dall'ENAPA senza scopo di lucro.

L'eventuale rimborso delle spese sostenute potrà avvenire previa esibizione di idonea documentazione giustificativa.

Articolo 4

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di 12 mesi a decorrere dalla data della stipula ed alla scadenza si rinnova tacitamente per ugual periodo, salvo recesso da comunicarsi per iscritto a mezzo lettera raccomandata a.r. con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di scadenza.

Articolo 5

Responsabilità

ENAPA è responsabile dei danni provocati da errori materiali o da inadempimenti commessi dal proprio personale impiegato nell'esercizio delle attività di cui all'art. 1 della presente convenzione.

Articolo 6

Recesso unilaterale

Entrambe le parti si riservano di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione.

In caso di recesso di una delle parti, lo stesso deve essere comunicato per iscritto con preavviso di almeno un mese.

Articolo 7

Divieto di sub-affidamento e cessione della convenzione

Sono vietati il sub-affidamento e/o la cessione a terzi, comunque denominati, della presente convenzione.

Articolo 8

Riservatezza e trattamento dei dati personali

E' fatto obbligo all'ENAPA di mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato e/o informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell'espletamento delle attività di cui all'art. 1 della presente convenzione.

L'ENAPA è, altresì, tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni ed opera in qualità di contitolare/responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

Articolo 9

Pubblicazione e comunicazione della convenzione

L'ENAPA pubblica e comunica la presente convenzione nei modi e nei termini indicati nel D.M. 16 settembre 2015, pubblicato in G.U. n. 265 del 13.11.2015.

Articolo 10

Foro competente

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra ENAPA e CAAF S.r.l sull'interpretazione e/o sull'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Foro di Roma.

Articolo 11

Registrazione


La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131.

Articolo 12

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle normative vigenti in materia.

Istituto di patronato E.N.A.P.A.



CAAF Confagricoltura Pensionati S.r.l.